

Legge regionale 30 gennaio 1984 , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1984).

TITOLO III

INTERVENTI NEL SETTORE DELLE OPERE PUBBLICHE E DI INTERESSE PUBBLICO

Art. 39

Opere igienico - sanitarie

Per le finalità previste dalla legge regionale 2 agosto 1982, n. 49, è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1984 e 1985.

Il predetto onere di lire 600 milioni fa carico al capitolo 8401 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984.

Per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68 e dall' articolo 1 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 30, è autorizzato, nell' anno 1984, l' ulteriore limite d' impegno di lire 1.000 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 2003.

L' onere di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1984 al 1986, fa carico al capitolo 8343 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984.

Per le finalità previste dall' articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva di lire 20 miliardi, suddivisa in ragione di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1985 e 1986.

Il predetto onere di lire 20 miliardi fa carico al capitolo 8344 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986.

Per le finalità previste dagli articoli 6, primo comma, e 11, della legge regionale 13

luglio 1981, n. 45, è autorizzata la spesa complessiva di lire 500 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per l' anno 1984, di lire 100 milioni per l' anno 1985 e di lire 200 milioni per l' anno 1986.

Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 8221 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984.

Art. 40

Municipi e cimiteri

Per le finalità previste dall' articolo 1 e dall' articolo 2 ter della legge regionale 4 maggio 1978, n. 33, il primo comma come modificato dall' articolo 1 ed il secondo inserito con l' articolo 3 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 25, è autorizzato, nell' anno 1984, l' ulteriore limite d' impegno di lire 800 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 800 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 2003.

L' onere di lire 2.400 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1984 al 1986, fa carico al capitolo 8347 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984.

Per le finalità previste dall' articolo 2 della legge regionale 4 maggio 1978, n. 33 e dall' articolo 2 ter della medesima legge regionale 4 maggio 1978, n. 33, come inserito con l' articolo 3 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 25, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1986.

Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 8348 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984.

Art. 41

Rete di metanizzazione

Per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 63,

sono autorizzati, nell' anno 1984, un limite d' impegno di lire 500 milioni e, in ciascuno degli anni 1985 e 1986, un limite d' impegno di lire 750 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per i diversi anni come segue:

- anno 1984 lire 500 milioni - anno 1985 lire 1.250 milioni - anno dal 1986 al 1993 lire 2.000 milioni - anno 1994 lire 1.500 milioni - anno 1995 lire 750 milioni

L' onere di lire 3.750 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1984 al 1986, fa carico al capitolo 8388 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984.

Art. 42

Progettazione della diga di Ravedis

L' Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere, utilizzando lo stanziamento di lire 6 miliardi disposto con l' articolo 1 della legge regionale 3 ottobre 1981, n. 70, alla realizzazione del Serbatoio di Ravedis nel torrente Cellina, bacino ad uso plurimo con preminente interesse per l' irrigazione. A tale fine l' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito, senza limite di importo e d' oggetto, a favore del Presidente del Magistrato delle Acque, al quale è affidata - con decreto emesso il 7 luglio 1983 dal Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dell' agricoltura e delle foreste - la gestione dei lavori di costruzione della diga e del citato Serbatoio di Ravedis.

L' Amministrazione regionale è autorizzata inoltre a rimborsare al Consorzio di bonifica Cellina - Meduna, fino all' importo massimo di lire 700 milioni, le spese via via sostenute per la redazione di programmi e studi preliminari, la progettazione generale di massima e l' impostazione del progetto esecutivo definitivo della diga di Ravedis.

(1)

Per le finalità previste dal precedente comma è autorizzata la spesa di lire 700 milioni per l' anno 1984.

Il predetto onere di lire 700 milioni fa carico al capitolo 6273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984.

Note:

1 Secondo comma interpretato da art. 41, primo comma, L. R. 33/1986

Art. 43

Opere marittime, portuali e di navigazione interna

Per le finalità previste dall' articolo 6 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 44 è autorizzata l' ulteriore spesa di lire 500 milioni per l' anno 1985.

Il predetto onere fa carico al capitolo 8588 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986.

Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 66, sono autorizzate le seguenti spese:

a) lire 4.100 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.300 milioni per ciascuno degli anni 1984 e 1985 e di lire 1.500 milioni per l' anno 1986. Detto onere fa carico al capitolo 8530 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984;

b) lire 1.500 milioni, suddivisi in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1986. Detto onere fa carico al capitolo 8533 del precitato stato di previsione della spesa.

Art. 44

Impianti sportivi

Per la concessione dei contributi annui previsti dall' articolo 5 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzato, nell' anno 1984, l' ulteriore limite d' impegno di lire 500 milioni. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 2003. L' onere di lire

1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1984 al 1986, fa carico al capitolo 5315 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984.

Per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dall' articolo 5 e dall' articolo 14, lettera a), della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.100 milioni, suddivisa in ragione di lire 700 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1986. Il predetto onere fa carico al capitolo 5316 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984.

Per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 30 agosto 1982, n. 71, sono autorizzati:

a) per le finalità di cui al combinato disposto della lettera a) del primo comma e del secondo comma la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1984. Detto onere fa carico al capitolo 5319 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984;

b) per le finalità di cui al combinato disposto della lettera b) del primo comma e del secondo comma l' ulteriore limite d' impegno di lire 300 milioni per l' anno 1984. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1993. L' onere di lire 900 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1984 al 1986, fa carico al capitolo 5320 del precitato stato di previsione della spesa;

c) per le finalità previste dalla lettera c) del primo comma, l' ulteriore limite d' impegno di lire 300 milioni per l' anno 1984. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 2003. L' onere di lire 900 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1984 al 1986, fa carico al capitolo 5321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l' anno 1984.